

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1265)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 17 giugno 1970 (V. Stampato n. 2217)*

d'iniziativa dei deputati ALESSI e LA LOGGIA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 giugno 1970*

Disposizioni sul collocamento a riposo dei notai

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I notai in servizio al 31 dicembre 1969, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento dei limiti di età per la dispensa, in base alla legge sull'ordinamento del notariato, non abbiano raggiunto i trenta anni di servizio utile agli effetti della pensione e della indennità di cessazione, sono trattenuti, o riammessi, in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei trenta anni di servizio utile a pensione e comunque per non più di tre anni oltre il limite massimo di età previsto dall'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.